



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

visto il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»

visto il d.P.C.m. 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il d.P.C.m. 11 marzo 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, incarica il Primo Presidente di adottare, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, misure organizzative, tra cui il rinvio delle udienze e delle camere di consiglio a data successiva al 31 maggio 2020;

ritenuta la necessità di adottare prime misure organizzative in relazione alle udienze e camere di consiglio fissate dopo la scadenza del periodo dal 9 al 22 marzo 2020, per il quale opera ex lege il differimento dell'attività giudiziaria;

considerato che a seguito dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento rafforzato previste dai DPCM del 8, 9 e 11 marzo 2020, i magistrati in servizio sono tenuti a partecipare alle udienze e alle altre attività di ufficio indifferibili, salvo che nei loro confronti sia stata adottata la prescrizione della permanenza domiciliare di cui all'art. 3, comma 1, lett. m), DPCM 8/3/2020;

considerato che è indispensabile limitare gli spostamenti dei magistrati per il contenimento del rischio di contagio, concentrando il più possibile lo svolgimento delle attività giurisdizionali indifferibili presso la Corte di cassazione e favorendo l'attività di lavoro, di studio e di aggiornamento da remoto;

1

9

che, quanto all'attività di spoglio, rivolta prioritariamente ad individuare i procedimenti che rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lett. g), DL n. 11 del 2020, dovendosi anche in tal caso evitare il più possibile la prolungata presenza dei magistrati addetti in Ufficio, è opportuno per il servizio penale che i turni siano improntati alla massima flessibilità, riducendo le presenze nel rispettivo periodo, scambiando i turni tra i componenti ovvero integrando provvisoriamente l'ufficio con consiglieri che abbiano maturato la necessaria esperienza, salvo successiva ratifica da parte della Prima Presidenza; per il servizio civile, lo spoglio è riservato alla Sesta sezione civile per i nuovi procedimenti e agli uffici spoglio sezionali per i ricorsi loro già trasmessi;

considerato che si rende necessario disporre, per il settore civile, il rinvio delle cause già fissate nelle udienze e nelle camere di consiglio fino al 10 aprile 2020, tenuto conto della circostanza che per molte di esse i termini di presentazione delle memorie difensive andrebbero a scadere nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020, nel quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l., sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto;

considerato, quindi, che le relative cause sono rinviate a nuovo ruolo, salvo quelle indicate nell'art. 2, comma 2, lett. g), del d.l., che, previa individuazione, saranno rifissate in una udienza o camera di consiglio successiva al 31 maggio 2020;

considerato che si rende necessario disporre, per il settore penale, il rinvio d'ufficio e fuori udienza – così evitandosi la celebrazione di udienze di mero rinvio - di tutti i procedimenti (udienza pubblica; udienza camerale; udienza camerale non partecipata; udienza de plano) già fissati nel periodo fino al 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. g),;

considerato, quindi, che i relativi processi saranno rinviati, salvo quelli indicati nell'art. 2, comma 2, lett. g), del d.l., a una udienza o camera di consiglio successiva al 31 maggio 2020 che verrà individuata dal Presidente titolare;

considerato che per assicurare la trattazione dei ricorsi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. g), ciascuna sezione penale insedierà un apposito collegio per le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 cod. proc. pen., sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, ovvero i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori hanno presentato la richiesta di procedere nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. g) ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d);

considerato che è necessario prevedere, per le esigenze organizzative derivanti dalle difficoltà di composizione dei collegi e per assicurare la presenza del rappresentante del Procuratore generale, nonché del personale di udienza e che deve curare gli adempimenti, un termine di tre giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet della Corte, per la richiesta di trattazione dei procedimenti di cui al comma 2 lett. g) dell'art. 2, da inoltrarsi anche via pec alla Cancelleria della competente Sezione penale della Corte di cassazione;

che al fine di evitare assembramenti presso le cancellerie delle Sezioni penali della Corte, è opportuno prevedere che gli avvocati, i cui processi risultano da trattarsi nel periodo 23 marzo – 31 maggio 2020, possano far pervenire alla Corte memorie o motivi aggiunti a mezzo pec, prevedendosi, quanto ai procedimenti rinviati *ex officio*, che il relativo termine di deposito vada computato con riguardo alla nuova data di udienza che sarà all'uopo fissata;

ritenuta la eccezionale necessità e urgenza di provvedere alla luce delle ulteriori disposizioni restrittive emanate con D.P.C.m. del 11 marzo 2020,

visto il parere favorevole espresso dal Procuratore generale e con riserva di sentire gli Organismi Forensi e l'autorità sanitaria competente e di emanare ulteriori provvedimenti necessari a regolamentare le modalità del servizio sino al 31 maggio;

rilevato che il presente decreto costituisce variazione tabellare adottata in via di urgenza cui occorre dare immediata efficacia;

DISPONE

Nel settore civile, tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo dal 23 marzo al 10 aprile 2020 sono soppresse; le relative cause sono rinviate a nuovo ruolo, salvo quelle indicate nell'art. 2, comma 2, lett. g), del d.l. n. 11 del 2020, che, previa individuazione, saranno rifissate a una udienza o camera di consiglio successiva al 31 maggio 2020;

Nel settore penale, tutte le cause già fissate nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo dal 23 marzo al 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. g), sono rinviate d'ufficio e fuori udienza a una data successiva al 31 maggio 2020. I Presidenti titolari delle sezioni penali individueranno, di regola, una sola udienza settimanale per la trattazione dei procedimenti nei quali nel ridetto periodo scadono i termini di cui all'art. 304 cod. proc. pen. e quelle nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, componendo il collegio con i magistrati in servizio – salvo che nei loro confronti sia stata adottata la prescrizione della permanenza domiciliare di cui all'art. 3, comma 1, lett. m), DPCM 8/3/2020 –, procedendo alla designazione, anche di ufficio, dei magistrati seguendo, ove possibile e in considerazione delle difficoltà anche di raggiungere la Corte, i criteri dettati dal par. 48 delle vigenti tabelle di organizzazione. Allo stesso modo si procederà per la trattazione entro il 31 maggio 2020 dei ricorsi per i quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori hanno fatto pervenire, anche tramite pec (i cui indirizzi vengono riportati nell'allegato al presente decreto), la relativa richiesta alla Cancelleria della competente sezione penale della Corte di cassazione, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale;

per i ricorsi da trattare nel periodo 23 marzo – 31 maggio 2020, i difensori possono far pervenire alla Corte memorie o motivi aggiunti a mezzo pec; per i

procedimenti rinviati *ex officio*, il termine di presentazione sarà computato con riguardo alla nuova data di udienza che verrà fissata;

l'attività di spoglio dovrà essere rivolta prioritariamente ad individuare i procedimenti che rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lett. g), DL n. 11 del 2020, improntando il servizio alla massima flessibilità e riducendo le presenze nel rispettivo turno:

per il servizio penale, scambiando i turni tra i componenti; integrando ove necessario l'ufficio spoglio con consiglieri che abbiano maturato la necessaria esperienza, previo provvedimento assunto dal Coordinatore della Settima Sezione penale d'intesa con il coordinatore dell'ufficio sezionale, salva la successiva ratifica del Primo Presidente;

per il servizio civile, lo spoglio è riservato alla Sesta sezione civile per i nuovi procedimenti e agli uffici spoglio sezionali per i ricorsi loro già trasmessi;

i Presidenti titolari assicureranno ai magistrati impegnati nelle attività di udienza e di spoglio nel presente periodo le successive compensazioni;

il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7 -bis ord. giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 13 marzo 2020

DEPOSITATO
IL 13-03-2020



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

Antonella Frezza

Il Primo Presidente
Giovanni Mammone

G. Mammone